

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4717

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2000

—————

Disciplina del comportamento del cane e del suo proprietario,
nonchè disposizioni per la repressione delle condotte criminali
a danno degli animali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La criminalizzazione di diverse razze di cani, pit-bull in testa, era nell'aria da molti mesi, spinta anche dall'onda emotiva dell'opinione pubblica che, giustamente, richiede maggiori garanzie di sicurezza. È indubbio che questi temi meritino il massimo impegno civile ed etico, sia da un punto di vista preventivo che repressivo, ma tutto ciò deve essere fondato su serie e riconosciute basi scientifiche e non dettato dalla fretta di voler legiferare a tutti i costi. Esiste il problema dei combattimenti fra animali organizzati nell'ambito della malavita, ed il problema delle manifestazioni di aggressività canina che costituiscono un pericolo per l'incolumità pubblica: in entrambi i casi arbitro e responsabile della situazione è sempre e comunque l'uomo. Per quanto concerne i fenomeni delinquenziali, riteniamo che debbano essere incrementate le pene relative a questi comportamenti criminali, nonché offrire migliori strumenti organizzativi alle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il mancato controllo sull'animale, l'unica soluzione credibile rimane legata all'educazione del cane e del suo proprietario, oltre ad una maggiore responsabilizzazione dello stesso, sulla scorta del progetto elaborato a questo scopo dalla Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA). Il disegno di legge presentato dal governo (A.C. 6583) non è dunque esaustivo, nonché profondamente errato nell'approccio di base, ove si vuole muovere una crociata contro le razze «potenzialmente pericolose». Sia dall'esperienza quotidiana, sia dai risultati delle indagini statistiche delle ricerche sperimentali, risulta che non vi sono razze o tipi meticcii di cani domestici che possano essere considerati pericolosi di per sé, indipendentemente da come i singoli soggetti siano stati

allevati ed educati e da come vengono custoditi e governati. In generale si può dire che, a meno di impedimenti legati a squilibri genetici o tare congenite individuali, ad esperienze precoci o traumatiche, a condizioni patologiche o a particolari limiti ambientali, qualsiasi tipo di cane può essere allevato ed educato in maniera da ottimizzarne il controllo tanto all'interno che all'esterno dell'ambiente familiare. Viceversa qualsiasi tipo di cane può essere volontariamente o involontariamente condizionato a reagire in maniera incontrollata, o anche decisamente ossessiva, rispetto a svariate categorie di stimoli. Pur risultando comprensibili e degne di considerazione le pressioni dell'opinione pubblica, degli organi d'informazione e delle amministrazioni locali affinché si sottopongano a regolamentazione più severa la detenzione e l'ostentazione in pubblico di cani aggressivi, per oggettività scientifica ed equità giuridica va tuttavia ribadito che i criteri di discriminazione razziale non possono prevalere sui criteri di discriminazione comportamentale e tanto meno sostituirli. Riteniamo quindi che gli elementi da sottoporre prioritariamente a regolamentazione, controllo e prevenzione da parte della pubblica amministrazione debbano riguardare il comportamento civile del proprietario di un cane e la ferrea proibizione di tutte le forme di utilizzazione illecita degli animali. Tutto ciò acquisisce maggior valore se applicato a cani che, per proprie caratteristiche anatomiche, a seguito di un addestramento non corretto, possono risultare pericolosi per essere umani, animali e beni.

Questa proposta di legge è mirante al riconoscimento probatorio del buon comportamento del cane, anche attraverso, come già accade in altri paesi, specifici corsi di intera-

zione tra l'uomo e l'animale: l'attivazione di questi strumenti fornirebbe mezzi concreti e non lesivi del benessere animale. Al contrario, riconoscere in via aprioristica la pericolosità di un cane significa non dare risposta alle situazioni a rischio e accettare il pregiudizio razzista, ossia conva-

lidare alcuni dei più logori luoghi comuni sugli animali.

Alla luce di queste considerazioni auspichiamo una larga convergenza del Parlamento sulla proposta di legge qui illustrata, augurandoci che possa trovare una pronta approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge intende promuovere e disciplinare il corretto rapporto fra esseri umani e cani, con particolare riferimento agli esemplari di cani ritenuti bisognosi di particolari attenzioni e sorveglianza.

Art. 2.

(Educazione civica del proprietario di cani)

1. Il Governo, d'intesa con le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e con le associazioni di rappresentanza dei veterinari e di tutela degli animali, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo recante una serie di interventi miranti alla promozione dell'educazione civica del proprietario o detentore di cani.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) il lancio di una campagna informativa nazionale sulle buone norme comportamentali del proprietario o detentore di cani, con particolare riguardo per i soggetti detentori degli esemplari di cui all'articolo 3; la presente campagna è prevalentemente indirizzata agli alunni delle scuole elementari e medie e deve essere promossa in particolar modo dagli enti pubblici e dagli organismi di pubblica utilità individuati con apposito provvedimento;

b) la predisposizione di un modello da sottoscrivere per presa visione da parte del registrante del cane che riposti le norme

comportamentali di base a cui si deve attenere il buon proprietario, comprese le eventuali sanzioni in cui potrebbe incorrere; di tale modello deve esserne prevista una forma *ad hoc* per i possessori e i detentori dei cani di cui all'articolo 3;

c) un complesso di agevolazioni fiscali da applicarsi ai proprietari e ai detentori di cani che intendano autonomamente partecipare a corsi di addestramento o di educazione comportamentale con il proprio animale tenuti presso centri autorizzati;

d) la predisposizione di uno schedario nazionale che contenga tutti i casi regolarmente denunciati di aggressione compiuti dai cani verso l'uomo o gli animali;

e) nuove norme per il coordinamento e la formazione professionale di appositi reparti di Polizia destinati al controllo ed alla prevenzione dei reati inerenti la cinofilia;

f) specifiche disposizioni aventi lo scopo di salvaguardare le finalità istituzionali delle Forze armate e di polizia, nonché delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni riconosciuti che svolgono attività di tutela sociale, ambientale e degli animali.

Art. 3.

*(Definizione ed individuazione
degli esemplari di cani bisognosi
di particolari attenzioni e sorveglianza)*

1. Per esemplari bisognosi di particolari attenzioni e sorveglianza si intendono quei cani che per taglia e struttura anatomica, in caso di atteggiamenti aggressivi, possono rappresentare un serio ed evidente pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con gli organismi di rappresentanza dei medici veterinari, con l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e con le associazioni e gli enti deputati alla tu-

tela degli animali provvede a definire, con proprio decreto, i criteri per la definizione e l'individuazione degli esemplari di cui al comma 1, tenendo in debita considerazione il principio che vede ogni animale non pericoloso a fronte di un corretto addestramento e un corretto rapporto con l'uomo.

Art. 4.

*(Disciplina della detenzione
degli esemplari bisognosi di particolari
attenzioni e sorveglianza)*

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani di cui all'articolo 3 devono, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, denunciare il possesso o la detenzione al proprio comune di residenza. Il comune si farà successivamente carico di trasmettere le denunce di possesso e le eventuali variazioni alla prefettura che redigerà un proprio elenco provinciale informatizzato. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. I proprietari o detentori dei cani di cui all'articolo 3 sono tenuti a sottoporre i suddetti animali a periodiche perizie comportamentali miranti a stabilire l'esistenza di un naturale e corretto rapporto con l'uomo e con gli animali, nonché per consentire la valutazione della potenziale aggressività e pericolosità. Tra una perizia e l'altra non devono intercorrere più di 24 mesi.

3. Le perizie di cui al comma 2 sono effettuate dalle aziende sanitarie locali attraverso una commissione provinciale del comportamento, di seguito definita commissione, composta da riconosciuti esperti del settore. Il Ministero della Sanità, d'intesa con le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio decreto, le modalità operative e organizzative della commissione. Le Regioni e le provincie

autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture alle quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o confisca ai sensi della presente legge. Tali strutture devono operare con lo scopo primario di promuovere il recupero comportamentale del cane.

4. La commissione è tenuta ad esaminare l'esemplare sottoposto a valutazione e a rilasciare una tessera-certificato che ne attesti il ragionevole buon comportamento. Nel caso in cui il cane fosse ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità, la commissione può imporre al proprietario o al detentore di partecipare con il proprio animale a corsi di addestramento tenuti in centri autorizzati affinché venga promosso il recupero comportamentale e ridotti al minimo gli elementi di pericolosità del cane stesso. I costi di tali corsi di addestramento sono a totale carico dell'interessato. Nell'eventualità che il proprietario o il detentore si sottragga a tale obbligo ovvero l'addestramento correttivo non abbia effetti significativi, la commissione può richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro del cane.

5. Il proprietario o detentore del cane deve sempre e comunque poter esibire la tessera-certificato di buon comportamento ogni qualvolta ne venga richiesta la visione.

6. I trasgressori degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Inoltre, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro temporaneo dell'animale sino all'espletamento delle disposizioni previste dai predetti commi.

7. Chiunque contravvenga a quanto disposto dal comma 5 è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 500 mila.

8. Chiunque non custodisce con le debite cautele i cani di cui all'articolo 3 è punito con l'ammenda da lire 250 mila a lire due milioni 500 mila.

9. I costi delle perizie di cui al comma 2 sono per metà a carico delle Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano e per

metà a carico del proprietario o detentore del cane. Quest'ultima quota è posta in totale deduzione dalle imposte sul reddito dovute dall'interessato.

Art. 5.

(Responsabilità civile)

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi secondo un modello predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le organizzazioni e gli enti riconosciuti deputati alla tutela degli animali, nonché con i rappresentanti dei medici veterinari.

2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 consegue il sequestro dell'animale, salvo che il contravventore dimostri entro tre giorni dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al predetto comma 1.

4. L'importo della polizza di assicurazione di cui al comma 1 è totalmente deducibile dalle imposte sul reddito dovute dal possessore o dal detentore del cane.

Art. 6.

(Soggetti inabilitati alla detenzione di cani di taglia e struttura anatomica particolari)

1. È vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui all'articolo 3:

a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale o per altri fatti sanzionati come delitti dalla presente legge.

2. I soggetti che contravvengono ai divieti di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. L'autorità giudiziaria provvederà altresì al sequestro dei cani.

Art. 7.

(Divieto di combattimenti fra animali)

1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti tra animali di qualsiasi specie è punito con la reclusione fino a trenta mesi e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. In tali ipotesi gli animali sono sequestrati. Alla stessa pena soggiace anche il proprietario o detentore dell'animale impiegato nel combattimento, salvo che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono finalizzati all'esercizio dell'attività di gioco o scommessa, le pene sono aumentate della metà.

3. Chiunque abbia effettuato puntate di gioco o di scommesse sugli animali impiegati nei casi di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 500 mila a lire 3 milioni. I soggetti partecipanti nel semplice ruolo di spettatori sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 3 milioni; tale ammenda viene raddoppiata nel caso in cui accompagnino minori di anni diciotto ovvero documentino i combattimenti con foto o filmati.

Art. 8.

(Disciplina dell'addestramento dei cani)

1. Sono vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra cani con lo scopo di sviluppare o di esaltare le potenzialità aggressive. Chiunque agisca in tal senso è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. L'autorità giudiziaria provvederà altresì al sequestro degli esemplari oggetto di tali pratiche.

2. Sono fatti salvi l'addestramento a fini sportivi e di selezione cinotecnica e le prove sportive e di allevamento autorizzate dall'ENCI ed effettuate in conformità ai regolamenti ufficiali emanati e riconosciuti dalla Federazione cinologica internazionale (FCI), purchè finalizzati ad escludere i cani con comportamenti aggressivi e non equilibrati.

3. L'addestramento a fini sportivi e di selezione deve essere effettuato sotto la responsabilità di tecnici professionisti competenti, al cui riconoscimento provvede, con proprio decreto, la Giunta regionale competente per territorio. I criteri per il riconoscimento sono dettati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere dell'ENCI.

4. Per quanto concerne l'addestramento legale alla difesa personale esso potrà essere praticato esclusivamente da professionisti autorizzati dalle prefetture competenti per territorio, secondo modalità stabilite da apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Confisca e pene accessorie)

1. È disposta la confisca dei cani utilizzati per commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente e adeguatamente detenuti.

2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione o la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 10.

(Autorità competente per le violazioni amministrative)

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni amministrative previste dalla presente legge è il prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto.

Art. 11.

(Identificazione elettronica dei cani)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli *standard* tecnologici e le regole organizzative al fine di sottoporre i cani di ogni razza e tipo all'identificazione obbligatoria attraverso metodo elettronico supportato da *microchip*, per poter tempestivamente corrispondere a qualunque informazione richiesta in ordine all'identità, al possesso e alle condizioni sanitarie.

2. Le spese di identificazione elettronica sostenute a fronte delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico del possessore o del detentore dell'animale. Tali somme sono poste in totale deduzione dalle imposte sul reddito dovute dal possessore o del detentore del cane.